

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 150

Estratto del processo verbale della seduta n. 39 del 10 giugno 2014

Oggetto: fusione di comuni. Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5, articolo 17.
Richiesta di referendum consultivo per l'istituzione del Comune di
"Valvasone Arzene". Ammissibilità.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti
 Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
 Daniele Gerolin
 Bruno Marini
 Claudio Violino

Assistono:
il Segretario generale Augusto Viola
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas
il Capo di Gabinetto Giorgio Baiutti

Verbalizza Morena Barzan

Fusione di comuni. Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5, articolo 17. Richiesta di referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Valvasone Arzene". Ammissibilità.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale, tra l'altro, si dispone che la Regione provvede con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione, è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 17 che prevede, per l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui, l'acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni (articolo 17, comma 3, lett. c), della legge regionale. 5/2003);

VISTO, ancora, il comma 5 del citato articolo 17, nel quale si prevede che il referendum è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, di ogni singolo Consiglio comunale rappresentante le popolazioni interessate;

VISTO, infine, il comma 6 del citato articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria deve contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che lo scorso 1° dicembre 2013, nei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, si è svolto un referendum consultivo per la costituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene San Martino, mediante la fusione dei tre Comuni e che fatta eccezione per il Comune di San Martino al Tagliamento dove il NO alla fusione ha prevalso con il 59,62% dei voti, ad Arzene e a Valvasone la popolazione si è espressa a favore della fusione;

PRESO ATTO che i Comuni di Arzene e Valvasone hanno espresso richiesta di indire un nuovo referendum per sottoporre nuovamente alla popolazioni interessate la proposta di fusione dei due Comuni, facendo pervenire alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e

coordinamento delle riforme di questa Regione, le deliberazioni, rispettivamente, del Consiglio comunale di Arzene n. 4 del 19 marzo 2014 e del Consiglio comunale di Valvasone n. 11 del 19 marzo 2014;

VISTE le citate deliberazioni del Consiglio comunale di Arzene n. 4 del 19 marzo 2014 e del Consiglio comunale di Valvasone n. 11 del 19 marzo 2014, che si sono espresse a favore della costituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, indicandone la denominazione di "Valvasone Arzene", individuandone la localizzazione della sede del capoluogo a Valvasone ed approvandone, infine, la planimetria del territorio;

RITENUTO che il parere previsto dal comma 2 del citato articolo 17 sia implicitamente compreso nelle citate deliberazioni presentate dai Comuni di Arzene e Valvasone;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 0014539/P del 23 maggio 2014 della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa con nota prot. n. 552_SP/14-B del 23 maggio 2014 al Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si dà atto, secondo quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 17, che sono stati rispettati i requisiti di legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo;

VISTA la nota prot. n. 0007160/P – 7158 (2014) del 9 giugno 2014 con cui il Segretario generale d'ordine del Presidente della Regione trasmette la documentazione prevista dalla legge ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTO il comma 9 dell'articolo 17 della L.R. 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che individua il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta dell'istruttoria della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di considerare ammissibile la richiesta consultazione referendaria e di proporre all'Assemblea l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

per i motivi in premessa indicati

all'unanimità

delibera

1) di ritenere ammissibile la consultazione referendaria richiesta dai Comuni di Arzene e Valvasone per la costituzione del nuovo Comune "Valvasone Arzene" derivante dalla fusione dei Comuni richiedenti;

2) di proporre all'Assemblea l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Morena Barzan

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

**Delibera n. del approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità
dal Consiglio regionale**

Oggetto: Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Valvasone Arzene". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale, tra l'altro, si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 17 che prevede, per l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui, l'acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati;

VISTO, altresì, il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni (articolo 17, comma 3, lett. c), della L.R. 5/2003);

VISTO, ancora, il comma 5 del citato articolo 17, nel quale si prevede che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, di ogni singolo Consiglio comunale rappresentante le popolazioni interessate;

VISTO, infine, il comma 6 del citato articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che lo scorso 1° dicembre 2013 nei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone si è svolto un referendum consultivo per la costituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene San Martino, mediante la fusione dei tre Comuni e che fatta eccezione per il Comune di San Martino al Tagliamento dove il NO alla fusione ha prevalso con il 59,62% dei voti, ad Arzene e a Valvasone la popolazione si è espressa a favore della fusione;

PRESO ATTO che i Comuni di Arzene e Valvasone hanno espresso richiesta di indire un nuovo referendum per sottoporre nuovamente alle popolazioni interessate la proposta di fusione dei due Comuni, facendo pervenire alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme di questa Regione, le deliberazioni, rispettivamente, del Consiglio comunale di Arzene n. 4 del 19 marzo 2014 e del Consiglio comunale di Valvasone n. 11 del 19 marzo 2014;

VISTE le citate deliberazioni del Consiglio comunale di Arzene n. 4 del 19 marzo 2014 e del Consiglio comunale di Valvasone n. 11 del 19 marzo 2014, che si sono espresse a favore della costituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, indicandone la denominazione di "Valvasone Arzene", individuandone la localizzazione della sede del capoluogo a Valvasone ed approvandone, infine, la planimetria del territorio;

RITENUTO che il parere previsto dal comma 2 del citato articolo 17 sia implicitamente compreso nelle citate deliberazioni presentate dai Comuni di Arzene e Valvasone;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 0014539/P del 23 maggio 2014 della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa con nota prot. n. 552-SP/14-B del 23 maggio 2014 alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si dà atto, secondo quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 17, che sono stati rispettati i requisiti di legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo;

VISTA la nota prot. n. 0007160/P – 7158 (2014) del 9 giugno 2014 con cui il Segretario generale d'ordine del Presidente della Regione trasmette la documentazione prevista dalla legge ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali, ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 150 del 10 giugno 2014, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha ritenuto ammissibile la consultazione referendaria per l'istituzione del Comune di "Valvasone Arzene" mediante la fusione dei Comuni richiedenti;

VISTO il comma 9 dell'articolo 17 della L.R. 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione;

VISTA la lettera c) del comma 10 del citato articolo 17, che individua il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

RITENUTO di ricordare che i Comuni di Arzene e Valvasone hanno richiesto al Presidente della Regione di indire il referendum in una domenica antecedente al mese di settembre 2014;

Per i motivi in premessa indicati

DELIBERA

1) la consultazione referendaria richiesta dai Comuni di Arzene e Valvasone, per la costituzione del nuovo Comune di "Valvasone Arzene" derivante dalla fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone;

2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:

<<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "VALVASONE ARZENE" mediante la fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, con capoluogo in Valvasone?>>;

3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Arzene e Valvasone, coinvolti nella fusione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5/2003 la presente deliberazione è trasmessa, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, alla Presidente della Regione per l'indizione del referendum in oggetto.

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto VIOLA